

**Penale Sent. Sez. 5 Num. 48088 Anno 2019**

**Presidente: SABEONE GERARDO**

**Relatore: SESSA RENATA**

**Data Udienza: 08/10/2019**

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

██████████ nato a ██████████ il ██████████

avverso l'ordinanza del 23/01/2019 del TRIBUNALE di GENOVA

udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;  
lette/sentite le conclusioni del PG

## RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Genova ha provveduto, in sede di rinvio, in funzione di giudice dell'esecuzione, sull'opposizione contro il rigetto della richiesta avanzata da [REDACTED] terza interessata, di revoca della confisca anche dell'ulteriore 50 % dell'immobile sito in [REDACTED], a lei *in toto* formalmente intestato – il residuo 50 % era stato già restituito alla ricorrente a seguito di appello in sede cautelare presumendosi la comproprietà in parti uguali -, e del denaro giacente sul conto cointestato, disposta, sul presupposto della fittizia intestazione dei beni alla [REDACTED], ai sensi dell'art. 12 *sexies* legge 356 del 1992 nei confronti del predetto coniuge [REDACTED], condannato con sentenza irrevocabile per il delitto di usura. Il Tribunale ha, in particolare, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocato la confisca della somma di denaro giacente sul conto corrente acceso presso la [REDACTED] cointestato a [REDACTED] e [REDACTED] nei limiti del 50%, rigettando nel resto l'opposizione.

A ragione della decisione il giudice territoriale – premesso che il *dictum* di questa Corte avesse ad oggetto la omessa valutazione della documentazione e dei sottesi argomenti allegati dalla difesa della [REDACTED] a sostegno della reclamata reale proprietà dell'intero immobile e di tutto il danaro presente sul conto e che pertanto suo compito fosse unicamente quello di un mero onere di una più accurata motivazione in mancanza di rilievi in punto di corretta applicazione della legge, così testualmente nel provvedimento impugnato – ha in buona sostanza affermato che sulla base dei documenti offerti dalla ricorrente non potesse mutare la valutazione già svolta, evidenziando come peraltro al riguardo si fosse anche già espresso il Tribunale cautelare che, nel pronunciare sull'appello del prevenuto, fondantesi in realtà su analoghe deduzioni, aveva, nel disporre il dissequestro della quota del 50 % restituita proprio alla odierna ricorrente, affermato la congruità delle disponibilità della moglie rispetto alla sola quota del 50% dell'immobile, confermando che non potesse ritenersi invece superata sulla base degli elementi indicati dalla difesa la presunzione di intestazione fittizia alla medesima della residua quota del 50 %; quanto alle somme di danaro rinvenute sul conto cointestato n. [REDACTED] al momento del sequestro, ha giustificato la revoca limitatamente al 50 % ritenendo in buona sostanza non superata la presunzione di appartenenza del danaro ad entrambi i coniugi al 50% derivante dalla cointestazione del conto ( affermando al contempo che dovesse invece ritenersi non fittiziamente cointestato il conto

anche alla moglie alla quale andava pertanto riconosciuto il 50% da restituirsi immediatamente alla predetta con i relativi interessi maturati ).

2. Ricorre per cassazione il difensore di [REDACTED], deducendo:

2.1. in un primo motivo, violazione di legge – artt. 192 codice di rito e 782 e 1298 co.2 cod. civ. - e vizio di motivazione per essersi erroneamente ritenuto che non sia stata superata la presunzione semplice di appartenenza dei beni - somme e strumenti finanziari sequestrati il 3.2.2006 - in parti uguali ad entrambi i coniugi, nonostante si fossero allegare diverse prove idonee a superarla, che sono state quindi travisate o del tutto non considerate dal Tribunale ( così con riferimento agli estratti conto dal 2014 al 2016 versati in atti dal Pm e alla testimonianza del maresciallo Arras resa all'udienza del 23.1.2019 ).

2.2. In un secondo motivo deduce violazione di legge – artt. 127, 666 co. 5 676 codice di rito in relazione all'art. 181 co. 1 lett c, eccependo la nullità dell'ordinanza impugnata per omessa pronuncia su almeno una delle istanze difensive e comunque vizio di motivazione per assenza o carenza nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sugli aspetti sollevati in ordine agli strumenti finanziari connessi al conto corrente ed oggetto anch'essi di sequestro. Lamenta altresì l'erronea formulazione rispetto alla motivazione del dispositivo in cui è stato fatto riferimento unicamente al conto corrente peraltro indicato con numero errato.

2.3. Col terzo motivo deduce violazione di legge – artt. 127, 666 co. 5 676 codice di rito in relazione all'art. 181 co. 1 lett c cod. proc. pen., eccependo la nullità dell'ordinanza per omessa pronuncia su almeno una delle istanze difensive e comunque vizio di motivazione per carenza in punto di determinazione degli interessi da corrispondere alla ricorrente.

Indi conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio, in subordine con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Genova per nuovo esame.

3. Il Procuratore Generale dr.ssa Paola Filippi, nella requisitoria scritta, pervenuta il 3.7.2019, conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

4. Con atto pervenuto il 7.8.2019 il difensore della [REDACTED] ha formulato espressa rinuncia al secondo e terzo motivo evidenziando che nelle more il Giudice, su istanza della Cancelleria che doveva procedere a mettere in esecuzione il provvedimento, ha adottato un provvedimento di precisazione del tenore del dispositivo, che risultando conforme al *petitum* del secondo motivo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

rende ormai non più di interesse lo stesso; quanto al terzo motivo, che trattandosi di cifre irrisorie si potesse soprassedere nell'insistere nel richiedere la reclamata determinazione e liquidazione.

Insiste invece per l'accoglimento del primo motivo, in ordine al quale espone ulteriori argomentazioni a sostegno, afferenti sempre la questione del superamento della presunzione di comproprietà - in parti uguali - delle somme e degli strumenti finanziari, ovvero la omessa valutazione delle prove, in particolare degli estratti conto, dai quali emerge che il M. [REDACTED] non fece alcuna operazione sul conto che la moglie aveva cointestato anche a lui, e della deposizione del maresciallo [REDACTED] che ha escluso categoricamente che il M. [REDACTED] abbia contribuito a costituire la provvista del conto corrente in esame ( poiché non risultano movimentazioni in entrata per il periodo 2001-2006 se non quelle relative alle cedole delle due gestioni ad esso correlate, cfr. verbale di escussione del teste, già all. 5 al ricorso per cassazione ).

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato e determina l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Residua, come esposto nel ritenuto in fatto, il primo motivo, avendo la ricorrente rinunciato a quelli di cui punti nn. 2 e 3.

1.1. Occorre premettere, essendo stato, nel caso di specie, il provvedimento annullato sia sotto il profilo della violazione di legge che della carenza motivazionale, quali sono i poteri del giudice del rinvio in siffatte ipotesi.

Innanzitutto, l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa è assoluto ed inderogabile ( addirittura esso permane anche quando, a seguito di tale decisione, sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza, Sez.5, Sentenza n. 41334 del 19/09/2013 Rv. 257945 ).

Quanto al vizio argomentativo, la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che il giudice di rinvio è investito di pieni poteri di cognizione e può - salvi i limiti nascenti da eventuale giudicato interno - rivisitare il fatto con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio ed in esito alla compiuta rivisitazione addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito o condividerne le conclusioni purché motivi il proprio convincimento sulla base di argomentazioni diverse da quelle ritenute illogiche o carenti in sede di

  
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

legittimità; con la conseguenza che eventuali elementi di fatto e valutazioni contenute nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice del rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine della individuazione del vizio o dei vizi segnalati e non, quindi, come dati che si impongono per la decisione demandatagli (Sez. 5, Sentenza n. 34016 del 22/06/2010 Cc. (dep. 21/09/2010 ) Rv. 248413 ).

Va, però, sottolineato che, sebbene le indicazioni fattuali date dal giudice che ha disposto il rinvio non siano da intendersi in senso limitativo del potere di accertamento e decisionale del giudice *ad quem*, costituendo esse mere esplicitazioni strumentali alla esatta individuazione del vizio, ciò nondimeno il giudice investito dal rinvio rimane pur sempre onerato di tenerne conto al fine di evitare di ricadere nel medesimo vizio censurato; al riguardo questa Corte, nel caso di specie, era stata esplicita, avendo espressamente invitato ad attenersi ai principi enunciati e a non incorrere nelle stesse lacune motivazionali del provvedimento cassato, procedendo ad una più accurata valutazione delle deduzioni e produzioni della ricorrente, ribadendo tra l'altro che l'onere della prova della fittizietà dell'intestazione è a carico dell'accusa e le presunzioni previste per il condannato non possono essere applicate al terzo.

In altri termini, ove la Suprema Corte soffermi eventualmente la sua attenzione su alcuni particolari aspetti da cui emerge la carenza/insufficienza o la contraddittorietà della motivazione, ciò comporta che il giudice di rinvio non sia investito del nuovo giudizio sui soli punti specificati, (poiché egli conserva gli stessi poteri che gli competevano originariamente quale giudice di merito relativamente all'individuazione ed alla valutazione dei dati processuali, nell'ambito del capo della sentenza colpito da annullamento), ma ciò non significa che egli ne rimanga del tutto svincolato e che possa ignorarli (Sez. 5, Sentenza n. 33847 del 19/04/2018 Rv. 273628).

1.2. Nel caso di specie, la sentenza di annullamento aveva demandato al giudice dell'esecuzione di riconsiderare – per quel che qui residua d'interesse a seguito della rinuncia agli altri motivi - la fattispecie in esame tenendo conto della particolarità della stessa presentandosi essa in maniera ben diversa da quella che ricorre frequentemente di intestazione fittizia di beni al coniuge o ai figli di condannato privi di qualsiasi reddito, risultando al contrario la ██████████ dotata di redditi propri e titolare di propri beni immobili di un certo valore; tale pregnante indicazione era destinata a riflettersi – evidentemente – anche sulla valutazione, parimenti sollecitata dalla ricorrente, in ordine al residuo 50 % della somma depositata sul conto formalmente intestato anche al coniuge, atteso l'espreso riferimento operato nel provvedimento di annullamento, tra l'altro,

proprio a tale conto e alla circostanza che esso fosse stato dapprima cointestato col fratello dell'istante; il Tribunale si è, invece, in definitiva limitato a considerare solo il 50 % imputabile alla [REDACTED] provvedendo alla revoca limitatamente ad esso ( ma è evidente che l'accertamento, date quelle premesse indicate da questa Corte in sede di annullamento, non poteva che ritenersi esteso all'intero *devolutum* ), e ciò peraltro pur ammettendo la preesistenza del conto e l'esistenza di provvista, successivamente alla cointestazione, costituita da entrate della sola [REDACTED] (cfr. pag. 9 del provvedimento impugnato ).

1.3. Il Tribunale non poteva esimersi, alla luce delle deduzioni ed allegazioni della ricorrente ritenute meritevoli di considerazione nel provvedimento di annullamento di questa Corte, dal valutare la possibile riconducibilità, sempre alla [REDACTED], anche dell'altro 50 % della somma depositata sul conto corrente formalmente cointestato al marito; dall'operare, cioè, quel più penetrante vaglio richiesto da questa Corte in sede di annullamento, in considerazione, appunto, di tutti gli specifici elementi che la ricorrente aveva indicato ( preesistenza del conto corrente e intestazione dello stesso per congruo lasso di tempo solo alla [REDACTED] solo successivamente estesa anche al marito; insussistenza di flussi di danaro diversi da quelli rivenienti dalle fonti lecite della [REDACTED] ); di guisa che, nel giudizio di rinvio, i predetti indicatori dovevano essere analiticamente ed unitariamente vagliati.

1.4. Occorre, quindi, in definitiva, una valutazione più accurata delle deduzioni e produzioni della ricorrente che tenga anche conto che << la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 cod. civ.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art. 1298, secondo comma, cod. civ.), ma tale presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa >>. (Sez. 1, n. 28839 del 05/12/2008, Rv. 605716 - 01, nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto detta presunzione di contitolarità superata dalla prova documentale dell'esclusiva provenienza del denaro da uno solo dei contestatari del conto).

**P.Q.M.**

09

d

P.A.M.


Annula il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Genova.

Così deciso il 8 ottobre 2019.

Il Consigliere estensore  
Renata Sessa



Il Presidente  
Gerardo Sabeone



CORTE DI CASSAZIONE  
V SEZIONE PENALE